CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI BENI

INDICE

1. ORDINE D'ACQUISTO _____ *3*
2. PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI _____ *3*
3. TRASPORTO - CONSEGNE _____ *4*
4. TERMINI DI CONSEGNA _____ *4*
5. DIRITTO DI RECESSO _____ *5*
6. RIFIUTO DEI BENI _____ *5*
7. ECCEDENZE _____ *5*
8. PASSAGGIO DI PROPRIETA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO _____ *6*
9. GARANZIA _____ *6*
10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE _____ *8*
11. RISERVATEZZA _____ *8*
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/2003 _____ *8*
13. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE _____ *9*
14. FORZA MAGGIORE _____ *9*
15. FORO COMPETENTE _____ *9*
16. VARIE _____ *9*

1. ORDINE D’ACQUISTO

1.1. Le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito le “Condizioni”) si applicheranno a tutti gli ordini d'acquisto di materiali, macchinari o forniture di ogni genere (di seguito i "Beni") emessi dalla società SDA Express Courier S.p.A (anche SDA) e dalle società del Gruppo SDA di seguito individuate come l’ “Acquirente”, ove non espressamente derogate negli ordini stessi.
L’accettazione dell'ordine di acquisto (di seguito “ODA”) da parte dell’impresa destinataria dell’ODA (di seguito il “Fornitore”) comporta la disapplicazione integrale delle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore stesso.

1.2. Gli ODA sono inviati dall’Acquirente normalmente a mezzo fax.
Si considera perfezionato esclusivamente con la ricezione da parte dell'Acquirente, entro 10 (dieci) giorni dalla data riportata sull’ODA (successivamente al numero di ordine) dell’accettazione dell'ODA stesso da parte del Fornitore, a mezzo fax. L’accettazione dell’ODA deve inderogabilmente essere manifestata tramite l’invio all’Acquirente di copia dell’ODA stesso riportante la doppia sottoscrizione in calce al documento sia per l’accettazione dell’ODA stesso sia per l’approvazione delle clausole vessatorie. Il detto documento dovrà essere inviato via fax e successivamente spedito in originale alla sede legale della SDA. Qualora l’accettazione non pervenga entro i termini di cui sopra oppure giunga anche parzialmente incompleta o ancora venga riportata sulla stessa l’apposizione di clausole che integrino, modifichino, contrastino o contraddicano anche soltanto una delle disposizioni dell’ODA o delle presenti Condizioni, l’accettazione medesima sarà considerata nulla e inefficace.

1.3. Eventuali precedenti offerte del Fornitore o trattative intercorse debbono considerarsi superate e non valide, anche ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti, se non richiamate espressamente nell’ODA stesso.

1.4. L’ODA potrà essere annullato, previa comunicazione via fax al Fornitore, dallo stesso Acquirente senza penalità alcuna prima della ricezione della conferma dell’ordine;

1.5. Tutti i documenti di consegna e contabili, fatture e note di credito dovranno riportare il numero di ordine di acquisto.

1.6. La validità di accordi verbali dopo la conclusione dell’ODA, riguardanti in particolare modifiche delle Condizioni - compresa la presente clausola - nonché di accordi collaterali di qualsiasi tipo, è sempre subordinata alla conferma scritta di SDA

2. PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

2.1. II prezzo dei Beni è esclusivamente quello indicato nell'ODA. Se non diversamente concordato per iscritto, tale prezzo deve essere considerato come fisso, non soggetto a revisioni o adeguamenti e comprensivo di ogni costo, tra cui l’imballaggio e la spedizione.

2.2. II Fornitore invierà fatture all'Acquirente in conformità a quanto indicato nell'ODA. Le fatture stesse dovranno contenere i riferimenti dell’ODA, la quantità e la descrizione dei Beni forniti, data e riferimento del foglio di spedizione e prezzo dettagliato, e dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione di supporto. Se non diversamente indicato nell'ODA, il Fornitore emetterà

una fattura per ogni ODA e, a meno che sia specificato un indirizzo di fatturazione diverso, le fatture dovranno accompagnare i Beni. Le fatture non conformi alle condizioni di cui sopra, saranno trattate dall'Acquirente come nulle ed invalide e saranno rispedite al Fornitore.

2.3. Se non diversamente riportato nell'ODA, il termine di Pagamento sarà di 90 (novanta) giorni, data fattura fine mese. Nell'eventualità in cui non fossero rispettati i termini di pagamento suindicati senza che sia stata mossa alcuna contestazione al Fornitore, saranno dovuti, previa messa in mora da parte dello stesso Fornitore, interessi per il ritardato pagamento pari al tasso di riferimento stabilito dalla B.C.E. in vigore alla scadenza del pagamento maggiorato di due punti.

2.4. Resta esclusa, ai sensi dell'articolo 1260, secondo comma c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore a fronte dell'erogazione del Servizio con la conseguente responsabilità dello stesso Fornitore, nei confronti della SDA, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione. Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte del Fornitore, di conferire a terzi mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per l'incasso.

2.5. I preventivi sono vincolanti per il Fornitore e non comportano remunerazione alcuna salvo espressa previsione in merito accettata per iscritto dall'Acquirente.

2.6. L'eventuale pagamento delle forniture rese non equivale all'approvazione delle stesse.

3. TRASPORTO - CONSEGNE

3.1. Il Fornitore dovrà proteggere i Beni con un imballaggio adeguato alla natura degli stessi. Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite dall'Acquirente.

3.2. Per tutta la durata del Contratto, ove non diversamente indicato nell'ODA, il trasporto dei Beni avverrà, a pena di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., esclusivamente con servizi di trasporto / spedizione acquistati da SDA Express Courier S.pA.
Ove non diversamente indicato nell'ODA, i Beni andranno consegnati presso la sede legale dell'Acquirente.

3.3. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di SDA, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i Beni tempestivamente e con la qualità richiesta.

4. TERMINI DI CONSEGNA

4.1. Le date di consegna sono specificate nell'ODA e possono essere modificate solamente con l'accordo scritto di entrambe le parti. Nel caso in cui l'ODA non riporti una data di consegna la stessa dovrà essere eseguita nel termine di giorni 10 dalla ricezione della conferma d'ordine. Eventuali consegne anticipate, anche se già depositate presso l'Acquirente potranno essere restituite a spese del Fornitore se non previamente accettate per iscritto dall'Acquirente stesso. In ogni caso, il Fornitore non avrà diritto ad alcun beneficio in relazione a consegne anticipate.

4.2. Salvo diverse disposizioni previste nell'ODA, in caso di ritardo sui tempi di consegna l'Acquirente potrà Applicare una penale pari al 1% del prezzo dei Beni per ogni giorno di ritardo sulla consegna, salvo il maggior danno, fino ad un massimo del 10% del valore dell'ODA. L'importo della penale potrà essere trattenuta dai corrispettivi dovuti allo stesso Fornitore.

4.3. Trascorsi dieci giorni dalla data prevista di consegna e dopo il decimo giorno di ritardo, fatta salva l'applicazione della penale pari a 10% del valore dell'ODA di cui al punto precedente e fermo restando il maggior danno, l'Acquirente potrà, previa comunicazione da inviarsi al Fornitore via fax, risolvere il ODA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

4.4. Consegne o forniture parziali sono di regola escluse, salvo il consenso scritto dell'Acquirente.

4.5. Salvo patto contrario, la documentazione consegnata all'Acquirente, diviene proprietà di quest'ultima.

5. DIRITTO DI RECESSO

5.1. L'Acquirente potrà recedere dall' ODA entro 10 giorni dalla consegna dei Beni, inviando una racc. A/R al Fornitore, e riconsegnando i Beni integri nel loro involucro originale. Nulla sarà dovuto a titolo di corrispettivo per il diritto di recesso.

5.2. Tale diritto non potrà essere esercitato in caso di vendita di Beni fabbricati appositamente per l'Acquirente stesso, fatti salvi i diritti dell'Acquirente di cui ai successivi punti.

6. RIFIUTO DEI BENI

6.1. L'Acquirente avrà il diritto di rifiutare i Beni che presentino vizi o che non siano conformi al relativo ODA o alle specifiche indicate dal Fornitore. La non accettazione dei Beni sarà notificata al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o tramite fax, Il Fornitore dovrà a proprie spese ritirare i Beni consegnati e non accettati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione. Decorso il termine di 10 giorni, l'Acquirente restituirà i Beni al Fornitore a spese e rischio del Fornitore.

6.2. II mancato rifiuto dei Beni non limiterà in alcun modo le garanzie indicate nel seguente Art. 9.

7. ECCEDENZE

7.1. L'Acquirente sarà tenuto a pagare solamente le quantità ordinate, fermo restando che tali quantità sono soggette alle disposizioni del precedente Art. 5. Eventuali eccedenze verranno conservate a rischio e spese esclusivamente del Fornitore. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'eccedenza, senza che il Fornitore abbia ritirato i Beni o abbia inviato istruzioni per la spedizione a sue spese, l'Acquirente potrà restituire al Fornitore i Beni eccedenti le quantità ordinate a rischio ed a carico esclusivo del Fornitore.

8. PASSAGGIO DI PROPRIETA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

8.1. Se non diversamente concordato per iscritto dalle parti, il passaggio di proprietà, in deroga al disposto dell'art. 1510 comma 2 c.c., avrà luogo successivamente alla verifica dei Beni da effettuarsi al momento dell'arrivo dei Beni stessi alla sede indicata dall'Acquirente o alla destinazione altrimenti concordata. La verifica di cui sopra comporterà il mero controllo dei vizi evidenti ad un primo esame e non pregiudicherà alcun diritto o facoltà di legge o di ODA per l'Acquirente stesso, ivi compreso il diritto di recesso di cui al precedente articolo 5.

9. GARANZIA

9.1. Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

9.2. In caso di difetto di conformità, l'Acquirente ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei successivi commi 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 9.7, 9.8 e 9.9.

9.3. L'Acquirente può chiedere, a sua scelta, al Fornitore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

9.4. Ai fini di cui al comma 9.3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al Fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Acquirente.

9.5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti alla SDA, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la SDA ha acquistato il bene.

9.6. Le spese di cui ai commi 9.2 e 9.3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

9.7. SDA può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 9.5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti a SDA.

9.8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9.9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il Fornitore può offrire a SDA qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

a) qualora SDA abbia già richiesto uno specifico rimedio, il Fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 9.5, salvo accettazione da parte di SDA del rimedio alternativo proposto;
b) qualora SDA non abbia già richiesto uno specifico rimedio, SDA deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

9.10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

9.11. Il Fornitore è responsabile, ai sensi del presente articolo, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

9.12. SDA decade dai diritti previsti dal presente articolo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di tre mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il Fornitore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

9.13. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

9.14. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal Fornitore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; qualora SDA sia convenuta per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui al presente articolo, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro tre mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente

9.15. Il Fornitore fornirà una garanzia di ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata durante il periodo di garanzia, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione è completata con successo ed in maniera soddisfacente

9.16 Il Fornitore concorda che le garanzie qui specificate saranno in aggiunta ad ogni garanzia imposta dalla legge o espressamente fornita dal Fornitore oltre a quelle qui specificate e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, applicabile al relativo acquisto. Tali garanzie sono indipendenti da eventuali test, accettazioni o pagamenti da parte dell'Acquirente.

9.17. La garanzia di cui sopra non pregiudica in alcun modo i diritti di SDA per eventuali danni cagionati alla stessa dai vizi o dalla non conformità dei Beni stessi.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE

10.1. Il Fornitore garantisce che i Beni non costituiscono oggetto di diritti brevettati o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Comunque egli si impegna espressamente a sostenere le difese e tenere totalmente mallevata ed indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi a riguardo.

11. RISERVATEZZA

11.1. Il Fornitore manterrà riservati, e darà istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati, tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie che verranno comunque portate a sua conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ODA. A tale specifico riguardo la Società assume l'obbligazione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.

11.2. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore sarà tenuto a mantenere riservati, anche se realizzati dallo stesso, ogni concetto, idea, metodologia che risultassero strumentali all'espletamento delle obbligazioni contratte.

11.3. SDA si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche della Società che venissero portate a sua conoscenza.

11.4. Il Fornitore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.

11.5. Il Fornitore, infine, conviene che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi relativi a questa clausola di riservatezza è idoneo ad arrecare all'Acquirente grave ed irreparabile pregiudizio; tale violazione comporterà inoltre, automaticamente, la risoluzione dell'ODA

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS. 196/2003

12.1. Con il perfezionamento di un'ODA, le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa che entrambe rendono ai soggetti interessati al trattamento all'atto della raccolta dei dati ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 del 2003, meglio noto come Codice in materia di protezione dei dati personali, e pertanto di essere a conoscenza circa le caratteristiche del trattamento dalle stesse rispettivamente effettuato.

12.2. Le parti acconsentono che i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano registrati e comunicati, oltre che ai soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l'esecuzione delle attività previste dall' ODA.

12.3. I dati personali forniti dalle parti non saranno soggetti a diffusione al pubblico.

13. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

13.1. II Fornitore sarà esclusivamente responsabile verso l'Acquirente ed ogni terzo per qualsiasi danno a persone, a proprietà o altro danno materiale, perdita o pregiudizio, causato dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni di cui alle presenti Condizioni e comunque dal funzionamento dei Beni stessi.

13.2. L'ODA potrà prevedere la stipulazione da parte del Fornitore di idonee polizze assicurative adeguate a coprire ogni responsabilità che, in conformità al comma 13.1, possa insorgere nei confronti dell'Acquirente, che si impegna contestualmente a tenere l'Acquirente indenne da tali danni e responsabilità.

14. FORZA MAGGIORE

14.1. Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende il verificarsi di eventi oltre il ragionevole controllo, tali da impedire materialmente di adempiere tutte o parte delle obbligazioni previste dall' ODA che, pertanto, le parti stesse non potevano prevedere, prevenire od evitare, agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le ragionevoli misure di natura commerciale e tecnica.

14.2. Nonostante quanto sopra indicato, qualora l'evento imputabile alla forza determinasse un ritardo superiore a giorni 15 dalla data prevista per la consegna, l'Acquirente potrà recedere dall' ODA mediante comunicazione da inviarsi al Fornitore mediante racc. A.r.

15. FORO COMPETENTE

15.1. All' ODA si applicherà la legge italiana. La convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili non sarà invece applicabile.

15.2. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all' ODA o con riferimento al medesimo, ciascuna parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa.

15.3. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in riferimento all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, degli ordini di acquisto e/ alle presenti condizioni generali, sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma".

16. VARIE

16.1. Nel caso in cui una o più previsioni delle presenti Condizioni (anche in quanto combinate con le clausole degli ODA) dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque dovessero venir dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del l'ODA.

16.2. Le parti, mediante apposito atto scritto, sostituiranno alle previsioni risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non attuabili, altre

previsioni che permettano di dare all'accordo un contenuto il più vicino possibile a quello che le parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione dell' ODA conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle parti stesse.

16.3. II Fornitore si impegna e rispettare pienamente ogni legge decreto e regolamento emanato dalle autorità locali o da altre autorità, ed ogni norma e regolamento emanato da organizzazioni private o pubbliche e concernenti la sua attività nell'ambito dell'adempimento all'ODA. II Fornitore, in particolare dovrà sopportare le conseguenze economiche e/o amministrative subite dall'Acquirente come conseguenza del mancato rispetto da parte del Fornitore, il suo personale, i suoi agenti o fabbricanti, delle disposizioni di dette leggi, decreti, regolamenti o altri testi summenzionati.

16.4. II Fornitore senza il pieno consenso scritto dell'Acquirente non affiderà direttamente o indirettamente a subcontraenti, a nessun livello, l'adempimento all'ODA o di alcuna sua parte. Il Fornitore dovrà indennizzare e tenere l'Acquirente indenne da ogni possibile richiesta di risarcimento da parte dei suoi contraenti o fornitori.

16.5. Il ODA non potrà essere ceduto dal Fornitore senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. L'Acquirente potrà cedere l' ODA a società del gruppo Poste Italiane e del Gruppo SDA. Ai fini del presente articolo saranno considerate "società del Gruppo SDA" le società indirettamente o direttamente controllate e/o collegate alla SDA o che indirettamente o direttamente controllano la SDA, parimenti saranno considerate "Società del Gruppo Poste Italiane" le società direttamente o indirettamente controllate e/o collegate alle Poste Italiane S.p.A. o che indirettamente o direttamente controllano le Poste Italiane S.p.A.

16.6. Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti con l'Acquirente se non previa autorizzazione scritta ed a trattare come confidenziali 'tutte le informazioni di cui venga a conoscenza in relazioni all'esecuzione dell'ODA.

16.7. Il Fornitore, infine, dà atto: a) di aver visionato attentamente e di conoscere il Modello Organizzativo del Gruppo SDA pubblicato sul sito internet www.sda.it ed il Codice Etico del Gruppo Poste Italiane b) di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche di cui al citato Codice Etico ed ai comportamenti sanzionati dal d.lgs 231/01.
L'inosservanza di qualsiasi norma del Codice Etico inerente l'attività oggetto della fornitura o la violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al d.lgs 231/2001 da parte di Amministratori, dipendenti o collaboratori del Fornitore, attestata da Sentenza definitiva passata in giudicato, comporterà la risoluzione del ODA con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatti salvi eventuali danni cagionati all'Acquirente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data e luogo

Il Fornitore

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. dichiara di aver letto ed espressamente accetta le condizioni di cui ai seguenti articoli: art 2 Prezzi, Fatturazione e pagamenti; art. 4 Termini di consegna; art. 5 diritto di recesso; art. 8 Passaggio di proprietà e trasferimento del rischio; art. 9 Garanzia; 13 Responsabilità ed assicurazione, art. 15 Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto

Data e luogo

Il Fornitore